

## **CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

### **I convocazione in modalità videoconferenza**

**Seduta pubblica del 17/12/2025**

Presiede la CONSIGLIERA METROPOLITANA ACCORSI SARA

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

<b>Lepore Matteo (Sindaco)</b>	<b>Cima Franco</b>
<b>Accorsi Sara</b>	<b>Crescimbeni Paolo</b>
<b>Barbieri Gessica</b>	<b>De Martino Maria Luigia</b>
<b>Bassi Emanuele</b>	<b>Larghetti Simona</b>
<b>Bertoni Angela</b>	<b>Montanari Matteo</b>
<b>Bittini Loretta</b>	<b>Panieri Marco</b>
<b>Carapia Simone</b>	<b>Vacchi Nicolas</b>

Sono assenti i Consiglieri:

Celli Davide  
Panzacchi Barbara\*  
Polazzi Mattia\*  
Santoni Alessandro \*

Presenti n. 14

Scrutatori: Bassi Emanuele, Bertoni Angela, De Martino Maria Luigia.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA \*\*

(\*) assente giustificato

(\*\*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 61 DEL 18/12/2024 E APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2024, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COSÌ COME MOD. DAL D.LGS. 100/2017 E ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 201/2022**

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

**Decisione**

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, lo stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 61 del 18/12/2024.
2. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Città metropolitana di Bologna alla data del 31 dicembre 2024, come risultante dalla relazione tecnica eseguita in ottemperanza alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017 di cui all'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente altresì n.1 Appendice inerente il servizio pubblico affidato in house ad Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'art 30, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs 201/2022.
3. Dà atto che la Città metropolitana di Bologna detiene al 31/12/2024 la partecipazione in n. 14 società dirette, di cui n. 2 in liquidazione (Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) e n. 3 quotate (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., Tper S.p.A. e BolognaFiere da dicembre 2023), precisando che nel 2024 vi è stato il perfezionamento dell'adesione alla società già costituita SUSTENIA S.r.l. mentre non detiene alcuna partecipazione indiretta ai sensi dell'art 2, comma 1, lett.g) del D.lgs 175/2016.
4. Dà atto che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste attualmente in corso (liquidazione di Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.).
5. Incarica i competenti uffici a predisporre e curare tutti i relativi adempimenti eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 2.
6. Dispone la comunicazione della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.
7. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

## Motivazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo", il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del Testo Unico, agli Enti locali di eseguire, entro il 30 settembre 2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché, a partire dal 2018, una razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale. Infatti, l'art. 26, comma 11, del Testo Unico dispone che alla razionalizzazione periodica, di cui all'art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, per quella da effettuare al 31/12/2025, si dovrà fare riferimento alla situazione al 31/12/2024.

Si richiama l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31/12, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione. L'obbligo di ripetere l'esercizio su base annuale consentirà quindi di tenere conto dell'evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Si dà atto che la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Si applica l'art. 24, commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 8 e 9. In particolare, si rileva che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti di socio nei confronti della società. In caso di adozione di Piani di Razionalizzazione, i medesimi devono essere corredati da una relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati, ove in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro (coordinamento art. 20, comma 2 e art. 26, comma 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si dà altresì atto che si possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora D. Lgs 36/2023;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora D.LGs 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ora D.Lgs 36/2023.

E' fatta salva la possibilità di costituire società od enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento ai Gruppi di azione Locale (GAL). Sono altresì ammesse, tra l'altro, ai sensi dell'art 4, comma 7, le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Inoltre, occorre tenere conto che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito della ricognizione richiesta, a norma del predetto art. 20, è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per "partecipazione" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g). Resta fermo pertanto che il presente Piano ha ad oggetto soltanto le partecipazioni in Enti di tipo societario, rimanendo escluse le partecipazioni in organismi aventi forma e natura giuridica diversa. Si precisa che anche se l'obbligo di cui agli artt. 20, 24 e 26 del citato D. Lgs 175/2016 inerisce esclusivamente le società di capitali non quotate, al fine di una maggiore trasparenza il presente documento dà conto anche delle società quotate in cui la Città metropolitana detiene una partecipazione (Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A, BolognaFiere S.p.A e TPER S.p.A).

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e nessuna indiretta, alla data del 31 dicembre 2024, di cui all'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa che si è scelto di rendere conto, analogamente ai precedenti provvedimenti di razionalizzazione, anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà atto che è stata effettuata la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader.

In attuazione della predetta disposizione, anche nel presente provvedimento, il GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l viene escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si rileva che la società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e, pertanto, le sono stati attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si dà atto che a dicembre 2023 si è perfezionata l'adesione ad ART-ER S.C.P.A mentre a dicembre 2024 si è perfezionato il percorso di adesione ad una società già costituita SUSTENIA S.r.l. con il parere positivo della Corte dei Conti, sezione di controllo dell'Emilia Romagna, reso con deliberazione n. 116 del 20 novembre 2024.

Pertanto le Società partecipate dalla Città metropolitana al 31/12/2024 sono passate da 13 a 14.

Si evidenzia altresì che, nella redazione del presente provvedimento, l'Ufficio competente ha tenuto conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del decreto d'intesa con la Corte dei Conti, sul sito del predetto Ministero.

Pertanto, il format adottato per il provvedimento in oggetto, risulta complessivamente coerente con il dettaglio delle informazioni richieste dai richiamati indirizzi, nonché con la nozione di “fatturato medio triennale” fornita dalla Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna e con la deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art 20, comma 2, lett. d) del citato decreto 175/2016 e con il rispetto dei limiti previsti sempre dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies.

Poiché l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica prevede l'adozione di una relazione sui risultati ottenuti a seguito delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente, si rileva che, anche quest'anno, in occasione della predisposizione del presente provvedimento, si renderà formalmente conto dell'esito dei risultati raggiunti, assolvendo contemporaneamente anche a tale previsto adempimento.

A tal proposito, si richiama la delibera del Consiglio Metropolitan n. 61 del 18 dicembre 2024 con la quale, in attuazione dell'art. 20 del richiamato decreto, è stata approvata la Revisione Periodica al 31/12/2023, in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche di cui alle delibere del Consiglio metropolitan n. 64 DEL 20/12/2023, n. 68 del 21/12/2022, n. 51 del 22/12/2021, n. 37 del 9/12/2020, n. 70 del 17/12/2019 e n. 55 del 12/12/2018 e con la Revisione Straordinaria, pur essa approvata dal Consiglio metropolitan con delibera n. 47 del 27/09/2017.

Pertanto, si dà atto dello stato di attuazione della Revisione Periodica di cui alla citata delibera di Consiglio metropolitan n. 61 del 18/12/2024 in cui si evidenziano i seguenti risultati:

ATC S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la società, nata dalla trasformazione del Consorzio Azienda Trasporti Consorziali di Bologna in società per azioni, è entrata in liquidazione nel 2014, anche a seguito dell'operazione scissioni/fusione di ATC S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012. La decisione fu presa dall'Assemblea straordinaria dopo che TPER S.p.A. si era aggiudicata la gara per la gestione della sosta e dei servizi di mobilità del Comune di Bologna e aveva acquistato il relativo ramo d'azienda di ATC. Da allora la procedura di liquidazione è ancora in corso. Negli ultimi anni, la vicenda si è intrecciata con una serie di contenziosi fiscali con l'Agenzia delle Entrate, riguardanti la deduzione del costo del personale ai fini IRAP e l'applicazione del cosiddetto “cuneo fiscale” per gli esercizi 2007-2010, 2011 e 2012-2014. Queste si collegano anche ad un ulteriore

contenzioso nei confronti di TPER S.p.A, sulla quale, in base a quanto prospettato da ATC, in considerazione delle previsioni dell'operazione di scissioni/fusioni di ATC e Fer sopra citata, graverebbe l'onere economico relativo ai dipendenti del "ramo trasporti", in caso di soccombenza di ATC nelle predette cause tributarie.

Per il primo periodo (2007-2010), la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ATC e la Corte Tributaria Regionale ha annullato gli avvisi, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. In data 10 febbraio 2025 sono scaduti i termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per l'esercizio 2011, la sentenza favorevole ad ATC non è stata impugnata dalla medesima per la carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali ma la prosecuzione della causa è rimasta a carico di TPER, responsabile in solido in considerazione delle previsioni dell'operazione di scissioni/fusioni di ATC e Fer. Infine, per gli anni 2012-2014, la Corte Tributaria ha accolto l'appello di ATC e condannato nuovamente l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo anche un rimborso di quasi 5 milioni di Euro a cui si aggiungeranno circa 700 mila Euro di interessi. Questi sviluppi hanno un impatto diretto anche sul contenzioso con TPER, poiché, una volta risolte positivamente le cause con l'Agenzia delle Entrate, vengono meno i presupposti per rivalersi sulla società di trasporto. La liquidazione di ATC dipende ora dalle tempistiche per il rimborso degli interessi dall'Agenzia delle Entrate, dalla conclusione della causa in Cassazione che coinvolge TPER e dal pagamento degli ultimi creditori. In base alle previsioni attuali, la chiusura della procedura è attesa entro il **31 dicembre 2026**.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, si rammenta che la Società è stata posta in liquidazione nel settembre 2018, in seguito ai piani di revisione straordinaria promossi dagli enti Soci. Da allora, il liquidatore ha gestito la dismissione dei vari rami d'azienda e degli asset residui. Già nel 2018 erano stati ceduti la centrale elettrotermofrigorifera a BolognaFiere S.p.A e i servizi tecnici a Ervet, con conseguente trasferimento dei dipendenti. Successivamente, nel 2022, sono stati venduti gli impianti fotovoltaici all'Università di Bologna, mentre negli anni seguenti si è lavorato alle volture delle utenze energetiche, concluse solo nel 2025.

Il patrimonio rimasto comprende alcuni immobili ad uso autorimessa e un terreno edificabile di grandi dimensioni nella zona Bertalia-Lazzaretto, oltre a plastici e materiali storici legati alle grandi opere realizzate dalla società. La liquidatrice ha tentato più volte di vendere i beni immobili, ma con esiti alterni. Nel 2024 la liquidatrice ha chiesto ed è stato acquisito un parere legale in merito alle modalità più conformi alle disposizioni normative vigenti per la vendita dei beni (asta pubblica/trattativa privata), dal quale è emersa la necessità di procedere con una nuova asta. La liquidatrice ha inoltre richiesto un parere di congruità e/o consulenza tecnica estimativa del probabile valore di mercato rilasciata da Nomisma a maggio 2024; tale parere è pervenuto dall'Agenzia delle Entrate in data 2 luglio 2025, che ha fornito una valutazione del più probabile valore di mercato del terreno stimato in Euro 7.650.000,00 mentre per i n. 2 garage di via Bellettini 12, Euro 20.000,00 ciascuno e per il garage di via Cleto Tomba 9, Euro 47.000,00. A seguito di questo parere di congruità sono state avviate le procedure per la pubblicazione degli avvisi di gara. Tali avvisi sono stati pubblicati il 31 luglio 2025, con scadenza dell'asta pubblica fissata al 24 settembre 2025 e a seguito dell'esito non completamente positivo si è proceduto ad un'altra pubblicazione avvenuta in data 11 ottobre 2025, con scadenza 12 novembre 2025, con abbattimento del 10% del valore. Con la prima asta, sono stato aggiudicati provvisoriamente solo n. 2 garage. Con la seconda asta è stata aggiudicata anche l'altra l'autorimessa di via Cleto Tomba ma anche questa volta il terreno edificabile non ha ricevuto offerte, e rimane il nodo più difficile da sciogliere. Si dà atto che le procedure per la cessione dei locali ad

uso autorimessa sono state attuabili a definitiva liberazione degli archivi in esso contenuti. Parallelamente, è stato completato il trasferimento dell'archivio documentale a Italarchivi, con autorizzazione della Soprintendenza, mentre i plastici e i materiali storici non saranno ceduti sul mercato ma assegnati direttamente ai soci che già li custodiscono (Comune, Università e Regione), con contratti di comodato gratuito, con decurtazione del valore dal riparto finale. Sia la Città metropolitana che la Camera di Commercio di Bologna non detengono beni in custodia. Sul fronte dei crediti, resta aperta una posizione risalente al 2010-2012 nei confronti del Comune di Bologna, che non riconosce il debito, e sulla quale la società ha chiesto un parere legale.

La liquidazione ha subito ritardi dovuti a fattori esterni come la pandemia, la crisi energetica e i conflitti internazionali, che hanno reso più complessa la vendita degli asset. La liquidatrice nella sua relazione sul bilancio al 31/12/2024 ha informato che difficilmente le attività di liquidazione termineranno prima del 2025, tenuto conto soprattutto delle problematiche legate al realizzo del lotto di terreno edificabile nel comparto "Bertalia Lazzaretto". Ha inoltre evidenziato che non è possibile ipotizzare una data certa di conclusione, trattandosi di un esito subordinato a fattori in larga parte estranei al perimetro diretto della gestione liquidatoria, conclusione condivisa anche dal Collegio Sindacale. Tuttavia, oggi, nonostante alcuni progressi e quindi alla luce dell'aggiudicazione provvisoria delle tre autorimesse ma tuttavia non del terreno edificabile di Bertalia Lazzaretto, che non si presta ad una pronta e facile cessione, saranno necessarie ulteriori strategie condivise con i soci per arrivare alla conclusione definitiva, auspicando la chiusura entro il 31/12/2026.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Interporto Bologna S.p.A. sta vivendo una fase di profondo riposizionamento, legata alla volontà dell'amministrazione comunale e metropolitana di mantenere una presenza pubblica in un'infrastruttura strategica per la logistica e il trasporto merci. L'obiettivo è garantire un presidio pubblico che assicuri non solo lo sviluppo economico, ma anche valori di etica e sicurezza sul lavoro. Questo orientamento ha portato all'approvazione, nell'ottobre 2024, di un nuovo Statuto sociale che ha modificato in modo significativo l'oggetto sociale della società.

La trasformazione segna il passaggio da una realtà focalizzata sulla progettazione e costruzione di immobili per la logistica, tipica della fase di espansione passata, a una società orientata alla promozione del trasporto ferroviario intermodale e alla concentrazione delle attività di magazzinaggio e distribuzione in un'unica area dotata di terminal ferroviari e servizi dedicati. Particolare attenzione è rivolta alla logistica etica, alla sostenibilità ambientale e all'innovazione nei servizi di distribuzione e commercio, come l'e-commerce e la city logistics. In questo modo, Interporto si propone come modello insediativo ottimale per integrare i sistemi di trasporto merci e rafforzare la competitività del sistema metropolitano e regionale. Per accompagnare questo cambiamento, la società ha predisposto un Piano Strategico 2024 -2032, in continuità con il precedente, che definisce le linee di sviluppo e gli investimenti necessari. Il Piano prevede un ruolo attivo dei soci, che hanno approvato, nell'Assemblea straordinaria del 23/12/2024, un aumento di capitale sociale da Euro 22.436.766,00 ad Euro 30.436.824,00 e quindi con un capitale sociale in incremento di Euro 8.000.058,00, mediante l'emissione di n. 15.474 nuove azioni del valore nominale di Euro 517,00. L'operazione è stata successivamente prorogata fino a dicembre 2025 per consentire una gestione più flessibile dell'ultima fase dell'offerta dell'aumento di capitale sociale residua ai soci stessi e a terzi non soci, tale da poter intraprendere azioni che saranno ritenute più opportune e idonee per il conseguimento dei risultati attesi dall'operazione.

In questa fase di cambiamento strutturale, Interporto Bologna deve lavorare con determinazione per garantire la sostenibilità economica e organizzativa nel medio-lungo periodo, puntando sul

potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, sull'adozione di soluzioni innovative e sulla transizione energetica. L'obiettivo è consolidare il ruolo dell'interporto come polo logistico di riferimento, capace di coniugare efficienza, competitività e attenzione all'ambiente.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A).

Si dà atto che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni sono anch'essi descritti nell'allegato sub A).

Si rileva che entro 31/12/2024 l'Ente ha perfezionato l'adesione ad una società già costituita, denominata SUSTENIA S.r.l., approvata con delibera n. 48 del 30/10/2024, previo parere positivo del Collegio dei Revisori dell'Ente e del successivo parere positivo della Corte dei Conti Emilia Romagna - sezione controllo, di cui è fatto cenno anche nella precedente revisione mentre non vi sono state altre adesioni a Società e nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali che hanno comportato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3 del TUEL, l'obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, né è stata rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o di piani di riassetto per la razionalizzazione e la fusione di società. Nel corso del 2024 è stato rilasciato un parere in tema societario dal Collegio dei Revisori dell'Ente relativo all'adesione di SUSTENIA e un altro sull'aumento di capitale sociale di Interporto e non vi sono state altre approvazioni di delibere che sono ricadute nell'ambito di applicazione dell'art 239 del Tuel richiedenti il necessario parere.

Si tratta pertanto di ricognizione in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche e con la Revisione Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016; conseguentemente il Collegio dei Revisori, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo e di uno specifico indirizzo della Struttura di Monitoraggio del MEF per gli adempimenti relativi alla revisione in questione e tenuto conto della posizione assunta dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali (ANCREL), coerentemente con l'orientamento già seguito nei precedenti Piani, non ha rilevato la necessità di pronunciarsi sul presente provvedimento, limitandosi a prenderne atto. Si precisa che i Revisori dell'Ente si erano comunque già espressi a suo tempo con un giudizio favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di Bologna e l'approvazione della Revisione Periodica al 31/12/2017, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Si precisa altresì che al 31/12/2024 le partecipazioni della Città metropolitana sono 14 mentre non si rileva alcuna partecipazione indiretta, dando atto che le nuove adesioni a società avvenute nel 2023 ad ART-ER S.c.p.A e nel 2024 a SUSTENIA hanno ricevuto il parere positivo del Collegio dei Revisori, che è allegato alle rispettive delibere di Consiglio metropolitano di approvazione e della Corte dei Conti competente.

Si dà inoltre atto che in adempimento della previsione dell'art 30 D.Lgs 201/2022 gli Enti locali ed i soggetti competenti, individuati dalla norma, dovranno predisporre, anche quest'anno, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione sarà contenuta in un'apposita relazione da redigersi annualmente contestualmente alla relazione periodica sulle partecipate ex art. 20 del del D.Lgs. 175/2016. Per quanto riguarda i servizi a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house è rimessa agli Enti competenti se affidanti i relativi servizi. Nel caso si tratti di servizi pubblici affidati a società in house la relazione costituisce appendice della relazione tecnica di cui al predetto art. 20. Per quanto riguarda gli affidamenti in house a società partecipata dell'Ente, dalla Revisione periodica delle Società, l'unico affidamento di questa categoria risulta

essere la gestione del terminal gestito da Autostazione di Bologna S.r.l, la cui relazione, costituisce pertanto appendice della relazione tecnica di cui all'art 20 del D.Lgs 175/2016, evidenziando che la medesima è stata condivisa con il Comune di Bologna, quale socio competente per le funzioni di trasporto urbano su gomma nonché socio di maggioranza della società.

Si dà atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del medesimo decreto, tramite il portale dedicato. La deliberazione viene altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo stato di attuazione della Revisione Periodica della partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 61 del 18/12/2024 nonché il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni riferito alla situazione dei bilanci al 31/12/2024 in adempimento delle previsioni degli artt. 20 e 26 del citato Testo Unico, entrambi descritti nell'allegato sub A), contenente altresì n.1) Appendice inerente il servizio pubblico affidato in house ad Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'art 30, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs 201/2022, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione di processi volti, da una parte, alla valorizzazione e, dall'altra, alla razionalizzazione delle partecipate, incaricando gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana<sup>1</sup> prevede all'articolo 27<sup>2</sup>, comma 2, lett. a) le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva, altresì, l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di provvedere nei termini di legge all'adempimento normativo.

La presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente come indicato al punto 4 del dispositivo.

Infine, la deliberazione esecutiva sarà inoltrata al Collegio dei Revisori dell'Ente.

Allegati:

sub A) Relazione tecnica

n. 1 Appendice alla Relazione tecnica relativa ad Autostazione di Bologna S.r.l. in adempimento dell'art.30 D.Lgs 201/2022

---

<sup>1</sup> approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

<sup>2</sup> L'articolo 27 dello Statuto prevede che:  
*omissis*

2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

*omissis*

## **Pareri**

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, AGRIESTI CARMELINA, Responsabile del Servizio SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente dell'Area Risorse programmazione e organizzazione, BARBIERI ANNA, in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Marco Panieri competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II nella seduta congiunta del 17 dicembre 2025.

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Messa ai voti dalla Consiglieria metropolitana ACCORSI SARA, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n. 11 (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo), contrari n. 3 (Bertoni Angela, Carapia Simone, Vacchi Nicolas) e astenuti n. 0, resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione dei voti di Bittini Loretta e di Crescimbeni Paolo, che sono stato espressi verbalmente come voti favorevoli, e del voto di Vacchi Nicolas, che è stato espresso verbalmente come voto contrario, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 11 (Lepore Matteo, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Larghetti Simona, Panieri Marco, De Martino Maria Luigia, Barbieri Gessica, Montanari Matteo), contrari n. 3 (Bertoni Angela, Carapia Simone, Vacchi Nicolas) e astenuti n. 0, resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico, ad eccezione dei voti di Bittini Loretta e di Crescimbeni Paolo, che sono stato espressi verbalmente come voti favorevoli, a causa di dichiarati difetti di funzionamento dell'applicativo per l'utilizzo della piattaforma.

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 17/12/2025

LA SEGRETARIA GENERALE <sup>3</sup>

Maria Riva

LA CONSIGLIERA METROPOLITANA <sup>3</sup>

Sara Accorsi

IL SINDACO METROPOLITANO <sup>3</sup>

Matteo Lepore

---

<sup>3</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).